m_lps.28.DECRETO MINISTRO.R.0000037.10-04-2019

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, per brevità, "Regolamento"), divenuto direttamente applicabile il 25 maggio 2018;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*";

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*" ed in particolare l'articolo 22;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante "*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 febbraio 2019, n. 21, con cui la dr.ssa Agnese De Luca è stata nominata responsabile della protezione dei dati per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

EMANA

la seguente

DIRETTIVA PER LA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI TRAMITE I QUALI IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ESERCITA LE FUNZIONI DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÈ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI.

Articolo 1
(*Premesse*)

In considerazione della definizione racchiusa nell'art. 4 del Regolamento, che definisce quale "Titolare del trattamento" «*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri*», il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, nel complesso delle sue articolazioni organizzative, è titolare del trattamento dei dati.

Il Ministero è impegnato a dare completa e costante attuazione alla normativa in materia di *privacy*, e, in tale prospettiva, si ritiene opportuno armonizzare l'esistente assetto organizzativo relativo al trattamento dei dati personali, consolidatosi negli anni, con l'evoluzione del quadro normativo in materia di tutela dei dati personali delle persone fisiche.

Segnatamente, il presente atto individua i soggetti tramite i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita le proprie funzioni di titolare del trattamento dei dati, in linea con l'attuale struttura organizzativa.

È opportuno chiarire che i soggetti attualmente nominati quali incaricati e responsabili del trattamento presso il Ministero, conserveranno il loro incarico, fino a nuova nomina.

Articolo 2
(*Definizioni*)

Per meglio comprendere le indicazioni fornite in ordine al trattamento di dati personali, sono di seguito illustrate talune definizioni normative, di cui al Regolamento:

dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

dato sensibile: dato personale che riveli l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

titolare del trattamento: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel complesso delle sue articolazioni organizzative;

responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica esterna al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che tratta dati per conto del titolare;

interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento;

responsabile della protezione dei dati: soggetto designato dal titolare del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento. Coopera con l'Autorità di controllo e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali. Svolge i compiti di cui all'art. 39 del Regolamento, oltre a quelli attribuitigli dal titolare del trattamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto alla designazione obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), rientrando nella fattispecie prevista all'art. 37, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento;

terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

autorità di controllo: autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'art. 51 del Regolamento. Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante *privacy*) è l'autorità di controllo nazionale italiana in materia di protezione dei dati personali;

registro delle attività di trattamento: registro dove sono indicate le operazioni di trattamento di dati svolte dal titolare del trattamento, recante i requisiti richiesti dall'art. 30 del Regolamento e dalla normativa vigente;

valutazione d'impatto sulla protezione dei dati: valutazione svolta dal titolare del trattamento sull'impatto e sui rischi dei trattamenti di dati personali che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, effettuata ai sensi dell'art. 35 del Regolamento e della normativa vigente;

violazione dei dati personali: violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Articolo 3

(*Soggetti che esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali*)

1. Anche tenuto conto dei chiarimenti forniti nel tempo dal Garante *privacy*[1], di seguito vengono riportati i soggetti che, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, sono stati individuati per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza:

   - il Capo di Gabinetto;
   - i Capi degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
   - il Segretario Generale anche per quanto attiene al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Responsabile dell'Autorità di Audit per i Fondi Europei, in relazione alla sua nomina di RPD;
   - il Direttore Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;
   - il Direttore Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari;
   - il Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
   - il Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
   - il Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative;
   - il Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
   - il Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;
   - il Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
   - il Titolare dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I soggetti che esercitano le funzioni di titolare del trattamento, nello svolgimento delle proprie attività, sono chiamati a:
   a. definire finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti in caso di contitolarità del dato personale ai sensi dell'art. 26 del Regolamento;
   b. garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ed europea in capo al titolare del trattamento dei dati. Tra questi, è ricompreso quello di porre in essere tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità dei trattamenti espletati con i summenzionati riferimenti normativi;
   c. stipulare accordi con i responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento e garantire il rispetto da parte di tutti i soggetti che effettuano trattamenti di dati personali per conto del Ministero della normativa in materia di *privacy*, ove muniti di potere di rappresentanza del Ministero;

---

[1] *Titolare, responsabile, incaricato - Precisazioni sulla figura di "Titolare"* - 9 dicembre 1997, in *www.garanteprivacy.it*. Il Garante, in relazione ad una circolare del Ministero delle finanze, richiama l'attenzione sulla necessità di individuare in maniera più corretta la figura del titolare del trattamento

d. designare gli autorizzati al trattamento dei dati, i referenti *privacy* e i responsabili interni, impartendo loro le relative istruzioni e vigilando sul corretto espletamento delle medesime;
e. aggiornare il registro dei trattamenti dei dati personali, relativamente alle attività dagli stessi espletate, così come previsto e disciplinato dall'art. 30 del Regolamento;
f. adottare misure necessarie a dare seguito alle legittime richieste provenienti dagli interessati del trattamento;
g. verificare la corretta predisposizione delle informative e curarne il costante aggiornamento;
h. notificare all'autorità di controllo e comunicare agli interessati eventuali violazioni ai dati personali, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento e della normativa per tempo vigente;
i. compiere una valutazione d'impatto dei trattamenti effettuati, a mente dell'art. 35 del Regolamento e consultare preventivamente l'autorità di controllo, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 36 del Regolamento e dalla normativa per tempo vigente;
j. assicurare e indirizzare la corretta gestione dei rapporti con le autorità di controllo, anche avvalendosi del supporto del RPD;
k. coordinare i rapporti e i flussi informativi con il RPD e fornire allo stesso supporto e risorse per l'espletamento dei suoi compiti e assicurarsi che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 38 Reg. (UE) 2016/679;
l. redigere una relazione semestrale in cui vengono illustrate al responsabile della protezione dei dati tutte le iniziative intraprese e da intraprendere per quanto attiene alla protezione dei dati personali;
m. assumere tutte le iniziative di carattere tecnico e organizzativo, necessarie ad evitare una violazione dei dati personali.

Articolo 4
(*Responsabile della protezione dei dati*)

1. Il Ministro *pro-tempore* nomina il RPD del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e stabilisce la durata dell'incarico.
   Il RPD designato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, almeno i seguenti compiti e funzioni:
   a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
   b. sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazione relativamente a qualunque altra questione; tenere il registro delle attività di trattamento;
e. predisporre una relazione annuale a consuntivo delle attività e degli adempimenti svolti in materia di protezione dei dati personali indicando anche le linee programmatiche e gli interventi e iniziative promosse per l'anno successivo.

I compiti del responsabile della protezione dei dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a:
   a. mettere a disposizione del RPD le risorse professionali necessarie, anche esterne, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
   b. non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
   c. garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

3. Il nominato e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, sul sito internet istituzionale.
   Sarà cura del responsabile della protezione dei dati svolgere funzioni di coordinamento, fornendo indicazioni di carattere generale alle strutture, in termini di definizione delle *policy* in materia di trattamento dei dati personali. Per lo svolgimento di simili funzioni, il responsabile della protezione dei dati si avvarrà di una struttura di supporto tecnico e metodologico.

Articolo 5
(*Responsabili interni del trattamento*)

1. Gli esercenti le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali hanno il compito di nominare e istruire i responsabili interni del trattamento, da individuarsi tra i dirigenti a capo delle divisioni o delle altre unità organizzative in cui è articolata la singola struttura, al fine di migliorare il capillare controllo dei trattamenti di dati personali effettuati.

Articolo 6
(*Referenti privacy)*

1. I soggetti che esercitano la funzione di titolare del trattamento sono chiamati a nominare e istruire i referenti *privacy*, individuati allo scopo di fornire un supporto all'esercizio delle funzioni

di titolare del trattamento e alle attività di gestione degli adempimenti connessi alla protezione dei dati. Gli stessi rappresenteranno anche il punto di contatto con il RPD.

Articolo 7
(*Autorizzati al trattamento*)

1. Gli autorizzati, ossia coloro che sono preposti alle operazioni di trattamento di dati personali e che, in ragione del proprio Ufficio, servizio o attività, sono legittimati ad accedere alle informazioni personali contenute negli archivi, banche dati, atti o documenti del Ministero, sono individuati e istruiti dai soggetti che esercitano le funzioni di titolare del trattamento, operando sotto la loro diretta autorità.
   Gli esercenti le funzioni di titolare del trattamento hanno l'obbligo di tenere un elenco aggiornato degli autorizzati che operano all'interno dell'area di competenza. In assenza di una formale designazione, i dipendenti che verranno a conoscenza di dati personali saranno da considerarsi quali soggetti terzi, rispetto al titolare del trattamento.

Articolo 8
(*Rapporti con terze parti*)

1. Gli esercenti le funzioni di titolare provvedono a regolare i rapporti con terze parti e a definire i rispettivi ambiti di titolarità e/o contitolarità nel rispetto della normativa vigente. Gli esercenti le funzioni di titolare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono chiamati a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, contratti o altri atti giuridici con i soggetti esterni al Ministero che trattano dati per conto dello stesso. Tali atti debbono contenere tutti i requisiti prescritti dalla normativa.
   Coloro che esercitano le funzioni di titolare del trattamento dovranno compiere i controlli necessari a verificare la conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali da parte dei responsabili del trattamento, sincerandosi che questi ultimi si limitino ai trattamenti di dati personali espressamente previsti nel contratto o altro atto giuridico di cui sopra.

Articolo 9
(*Registro delle attività di trattamento*)

1. Il registro delle attività di trattamento è stato predisposto dal Ministero, all'esito di una prima fase di allineamento alle previsioni del Regolamento. Lo stesso registro sarà oggetto di un'attività di implementazione e semplificazione, nonché di continuo aggiornamento. I soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dovranno provvedere all'aggiornamento del registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento, con riferimento ai rispettivi ambiti di competenza delle strutture cui sono preposti, avvalendosi del supporto dei soggetti individuati quali responsabili interni del trattamento e dei referenti *privacy*.

2. L'aggiornamento della sezione "Misure di sicurezza tecniche e organizzative" contenuta nelle schede del registro delle attività di trattamento sarà a cura della Direzione dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, competente in materia. Pertanto, gli esercenti le funzioni di titolare dovranno coordinarsi con la stessa Direzione, al fine di provvedere all'aggiornamento della sopra menzionata sezione delle schede del registro delle attività di trattamento.

3. Sarà cura del responsabile della protezione dei dati elaborare delle linee guida dirette a disciplinare le modalità di tenuta e aggiornamento del registro delle attività di trattamento.

Articolo 10

(*Analisi del rischio e valutazione d'impatto*)

1. I soggetti che esercitano le funzioni di titolare del trattamento dovranno effettuare un'analisi del rischio e una valutazione d'impatto di cui all'art. 35 del Regolamento, per tutti quei trattamenti che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. Il Ministero si è dotato di una metodologia per l'espletamento della valutazione d'impatto *ex* art. 35 del Regolamento, che dovrà essere oggetto di un continuo aggiornamento e potrà essere corredata da apposite linee guida volte ad agevolare l'individuazione dei trattamenti meritevoli di una valutazione d'impatto.

Articolo 11

(*Informative e gestione delle richieste degli interessati*)

1. È compito dei soggetti che esercitano le funzioni di titolare del trattamento rendere le informative agli interessati, in tutti i casi in cui ciò si renda necessario, previa verifica della loro corretta predisposizione e del loro costante aggiornamento.

2. In relazione a possibili istanze avanzate dagli interessati al trattamento, gli esercenti le funzioni di titolare avranno cura di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative appropriate per garantire ai medesimi interessati l'esercizio dei propri diritti riconosciutigli dal Regolamento e da specifiche disposizioni normative. Per lo svolgimento di tale attività, coloro che esercitano le funzioni di titolare del trattamento potranno avvalersi di linee guida e soluzioni applicative che saranno predisposte dal responsabile della protezione dei dati, coerentemente ai compiti allo stesso ascritti.

Articolo 12

(*Violazioni di dati personali*)

1. Chiunque venga a conoscenza di una violazione dei dati personali è tenuto a segnalarlo, senza ritardo, ai canali all'uopo messi a disposizione dal responsabile della protezione dei dati.

2. Ove si verificasse una violazione dei dati personali, i soggetti che esercitano le funzioni di titolare del trattamento, sono chiamati, entro 72 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, a notificare la violazione al Garante della protezione dei dati personali, salvo che si riveli improbabile che la violazione possa presentare un rischio per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nel rispetto dell'art. 33 del Regolamento.

3. Allorquando la violazione dei dati sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, i soggetti sopra indicati sono tenuti a comunicare la violazione agli interessati coinvolti, senza ingiustificato ritardo, rispettando le previsioni di cui all'art. 34 del Regolamento.

4. Verrà predisposto da parte del responsabile della protezione dei dati, un registro delle violazioni di dati personali, dove i soggetti che esercitano le funzioni di titolare dovranno opportunamente documentare tutte le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate all'autorità di controllo, nonché le conseguenze di ogni violazione e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Gli stessi soggetti dovranno indicare nel registro delle violazioni le motivazioni a sostegno delle decisioni assunte, comprese le ipotesi in cui la violazione di dati non è stata notificata, ovvero quelle in cui la notifica è stata ritardata, e i casi in cui la violazione non è stata comunicata agli interessati. Siffatta documentazione dovrà essere fornita all'autorità di controllo in caso di accertamenti.

5. Sarà premura del responsabile della protezione dei dati, in virtù delle sopra ricordate funzioni di coordinamento e di definizione delle *policy*, procedere alla definizione di apposite linee guida relative alle modalità operative sulla gestione delle violazioni di dati personali.

Articolo 13

(*Formazione del personale*)

1. La Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari, è chiamata ad assicurare la programmazione e l'organizzazione delle attività di formazione del personale per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali, tramite il coordinamento del RPD.

Roma, 10 APR 2019

Luigi Di Maio